Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	**Numero: 1225**	**Sezione: IV**

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	**X** C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
X Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	**X** Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: No				
Risarcimento alla costituita parte civile: si				
Altro:				
Quantum: non specificato				

Gradi precedenti
1°Grado: il Tribunale di Palermo, Sez. Dist. di Carini, con sentenza del 25 settembre 2008, condannava L.M. e T.S. per il reato di cui all'art. 113 c.p. e all'art. 589 c.p., commi 1 e 2.
2°Grado: la Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 22 giugno 2009, decidendo sulle impugnazioni del L. e del T., confermava l'affermazione di colpevolezza pronunciata dal primo giudice nei confronti di entrambi gli imputati e, in accoglimento di un subordinato motivo concernente il trattamento sanzionatorio, riconosceva agli imputati, in considerazione della loro incensuratezza, le attenuanti generiche, formulando tuttavia un giudizio di sola equivalenza rispetto all'aggravante contestata avuto riguardo alla gravità del reato commesso, in relazione al danno cagionato ed al grado della colpa.
Precedente giudizio di Cassazione: no
Corte di Appello in sede di rinvio: no

Classificazione dellôevento

X Infortunio Malattia	Non riguarda un infortunio	
Tipo di evento:	**X** Danno materiale	Mancata tutela
Tipo di infortunio:	lesioni	**X** morte

Fattispecie

Salito sulla copertura del capannone costituita in parte da pannelli in vetroresina traslucidi non calpestabili senza alcun mezzo di protezione (individuale né collettivo), all'atto di realizzare opere edili e di dismissione della preesistente copertura grecata del capannone, nonchè di predisposizione per il successivo montaggio di nuovi tegoli, poggiando il proprio peso su uno dei suddetti pannelli in vetroresina ne provocava lo sfondamento e precipitava al suolo da una altezza di circa 10 metri.

Soggetto leso

X Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Altro:

Ulteriori soggetti lesi: **No**

Tipologia del luogo di avvenimento

X Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	**X** Privato		

Principio di diritto

L'azione di controllo del coordinatore per l'esecuzione costituisce il contenuto tipico e specifico degli obblighi sullo stesso gravanti e la ragione della creazione di tale figura, che non vuole essere, e non è, una duplicazione di quella del datore di lavoro o del responsabile delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi, ma trova una sua propria ragione d'essere ed un proprio ruolo nella specifica situazione della compresenza di più soggetti che operano nel medesimo cantiere, rendendo necessario quel coordinamento di cui al citato art. 5 del D.Lgs. "cantieri".

Altre informazioni sullôesito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

X Rigetto del ricorso		Ricorso inammissibile	
Annullamento:	*senza rinvio*	*con rinvio*	*con rinvio ai soli fini civili*

Dispositivo: Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili che si liquidano in complessivi Euro 3.500,00 ad A.L., S.E. e M.A. ed in complessivi Euro 2.500,00 a M.M.C. e A.G., oltre accessori come legge per tutti.

Note

Giova ricordare il consolidato indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità in relazione all'ipotesi in cui vi sia una pluralità di garanti: "Se più sono i titolari della posizione di garanzia od obbligo di impedire l'evento, ciascuno è, per intero, destinatario di quell'obbligo, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, però, doveroso per l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente e adeguatamente intervenuto. Se uno dei garanti è intervenuto e l'altro o gli altri, resi edotti dell'intervento e del tipo di intervento, hanno le capacità tecniche per rendersi conto dei limiti, delle insufficienze di quell'intervento, gli stessi non hanno il diritto di confidare nell'efficacia di quel precedente intervento, anche se effettuato da chi aveva specifiche capacità tecniche, sicchè versano in colpa se confidano nello stesso" (in termini, "ex plurimis", Sez. 4, n. 4793 del 06/12/1990 Ud. - dep. 29/04/1991 - Rv.191802; conf: Sez. 4, n. 8593 del 22/01/2008 Ud. - dep. 27/02/2008 - Rv. 238936; Sez. 4, n. 46515 del 19/05/2004 Ud. -dep. 01/12/2004 - Rv. 230398).
E' da osservare, peraltro, che la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore non solo dai rischi derivanti da incidenti o fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire dalla sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze alle istruzioni o prassi raccomandate, purchè connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa. Sussistendo questa ipotesi, è stato affermato dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte il condivisibile principio giuridico che, in caso di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale esclusiva può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondursi anche alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio di siffatto comportamento.
Chi è responsabile della sicurezza del lavoro deve avere sensibilità tale da rendersi interprete, in via di prevedibilità, del comportamento altrui. In altri termini, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti da parte dei lavoratori non è invocabile, non solo per la illiceità della propria condotta omissiva, ma anche per la mancata attività diretta ad evitare l'evento, imputabile a colpa altrui, quando si è, come nel caso "de quo", nella possibilità in concreto di impedirlo. E' il cosiddetto "doppio aspetto della colpa", secondo cui si risponde sia per colpa diretta sia per colpa indiretta, una volta che l'incidente dipende dal comportamento dell'agente, che invoca a sua discriminante la responsabilità altrui.

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.